



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 926/2025

OGGETTO: COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI - L.R. N. 4/1999: MOVIMENTI DI TERRENO IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA VIABILITÀ ALLA PROG.VA KM. 5+400 DELLA SP 32 DI LEIVI, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI" (CC03/25_SU)

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1039_2025.docx

Hash:

3AF06D466ED00C26B0FF772D5C28FE9BFE07807380C9936F608EF6B9EC6458F06AA57A9A55BA527
B637FE836C6BA8ED0E436D933519AC47E4B96D2513945ECD6

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 926/2025

Oggetto: COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI - L.R. N. 4/1999: MOVIMENTI DI TERRENO IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA VIABILITÀ ALLA PROG.VA KM. 5+400 DELLA SP 32 DI LEIVI, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI" (CC03/25_SU).

In data 04/04/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il R.D. 30/12/1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

Visto il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"

Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Vista la L.R. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico";

Vista la L.R. n. 18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

Visto il D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

Visto l'art. 15 della L.R. n. 63 del 28/12/2009 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010";

Vista la L.R. n. 7 del 12/04/2011 "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione" - Art. 3, c. 2 (Funzioni in materia di vincolo idrogeologico);

Vista la L.R. n. 15 del 10/04/2015 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della L. n. 56 del 07/04/2014" (disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e Fusioni di Comuni);

Visto l'art. 2 c.1 della Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 40/2024, con il quale dal 08/04/2024 trovano applicazione le mappe di cui all'art. 6 della disciplina di Piano del PAI distrettuale che sostituiscono quelle del PAI vigente, in particolare PAI dissesti di natura geomorfologica, che però nelle more dell'emanazione delle disposizioni regionali in campo urbanistico, continuano a trovare applicazione le disposizioni del PAI vigente, come indicato nell'art. 4 della stessa Delibera CIP 40/2024;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Vista la Legge Regionale n. 20 del 28/12/2023, che stabilisce che dal 01/01/2024 i Piani di Bacino Stralci, relativamente all'assetto idraulico, sono superati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGR) e che ai sensi dell'art. 75 della stessa L.R. 20/2023, prevede che fino all'emanazione del regolamento regionale ex art. 91 c.1 ter 2 della LR 18/1999, continuano a trovare applicazione i precedenti Piani Stralcio;

Visto, il Piano di Bacino Stralcio del Torrente Lavagna, approvato con D.C.P. n° 29 del 09/04/2002, in particolare la 'Carta della suscettività al dissesto', dove si evince che, relativamente alle opere in oggetto l'intervento ricade in area con suscettività al dissesto elevata (Pg3b) risultano ammissibili dalla normativa di piano in quanto trattasi di *"interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità"*, come precisato all'art. 16 c.2 della N. di A.

Visto il Decreto n. 20 del 28 febbraio 2025 con cui il Sindaco Metropolitano ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza e la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.8/2025 di PRESA D'ATTO dell'intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. e dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 che determina di prendere atto che si è reso necessario adottare la seguente procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del d. lgs. n. 36/2023 in ragione delle situazioni di pericolosità descritte in premessa, a seguito dell'evento meteorologico del 27 e 28 gennaio 2025, come meglio specificato nel verbale del 10 febbraio 2025;

Premesso che le opere previste dal progetto esecutivo in esame consistono in diversi interventi di consolidamento della Strada Provinciale n. 32 interessata da un improvviso cedimento del corpo stradale con conseguente abbassamento del piano stesso e del ciglio di valle, nonché la formazione di lesioni trasversali e fessurazioni del muro di controripa. Precisamente lungo il ciglio di valle, si procederà alla realizzazione di un tratto di circa 60 mt. di manufatto in c.a. su micropali (diametro 220 mm) e tiranti, al ripristino delle opere di regimazione delle acque, all'installazione di barriera metallica adeguata ed alla stesa di conglomerato bituminoso;

Rilevato che gli interventi proposti sono classificati nelle relazioni come "messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile";

Considerato che le aree di cui agli interventi risultano ricadere in zona interessata dal vincolo idrogeologico;

Richiamata la Relazione Geologica, agli atti della pratica in oggetto, in cui si afferma che *"i lavori in progetto non alterano, o migliorano solo puntualmente, le condizioni di stabilità dei versanti e non interferiscono con corsi d'acqua pubblici e/o classificati d'importanza significativa. Per l'esecuzione di tali lavori si prevede, infine, l'abbattimento di essenze arboree ed arbustive che si cercherà di limitare ad un numero di unità il più basso possibile."*, nonché la precisazione che i micropali *"dovranno essere saldamente ammorsati nei litotipi delle FORMAZIONI DI VAL LAVAGNA"*;

Preso atto che per la copertura finanziaria verrà utilizzato in parte il capitolo 10052.02.2002950 – Interventi su strade finanziate dal MIT 2 di cui ed in parte dalle risorse del fondo di riserva di competenza e di cassa (codice 20011.10 azione 1000640), integrando il capitolo di spesa codice 1005103 azione 1000793 "servizi per attività specialistiche e di emergenza", a seguito del Prelievo del Fondo di riserva di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 19 del 28/02/2025; Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'ing. Ravera Marco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

Ritenuto necessario procedere all'autorizzazione ad effettuare movimenti di terreno in zona vincolata;

DISPONE

ai sensi della L.R. n.4/1999, di autorizzare la realizzazione dei lavori di cui sopra, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) come indicato nella Relazione Geologica, i micropali *“dovranno essere saldamente ammorsati nei litotipi delle FORMAZIONI DI VAL LAVAGNA”*;
- b) le opere dovranno essere localizzate e realizzate come da planimetria ed elaborati allegati al progetto ed eseguite entro 36 mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
- c) i movimenti di terra dovranno essere limitati a quelli progettualmente indicati e comunque contenuti allo stretto necessario;
- d) le opere in elevazione dovranno essere accuratamente realizzate ed opportunamente fondate, seguendo le indicazioni del Geologo e del Progettista delle strutture;
- e) al fine di garantire la stabilità del complesso opera-versante, dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per l'ottimale regimazione delle acque superficiali e profonde, sia in corso d'opera sia a lavori eseguiti, nonché per l'esecuzione degli scavi e dei riempimenti;
- f) dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.L. n. 69 del 21/06/2013 “Decreto del Fare” e della D.G.R. n. 89/2013, per quanto attiene i movimenti di terra;
- g) le varianti eventualmente necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate ai fini della tutela del vincolo idrogeologico.

I lavori in oggetto non hanno interferenze con:

- Corsi d'acqua pubblici (R.D. n. 523/1904 e L.R. n. 9/1993);
- Abitati classificati da consolidare (Leggi n. 445/1908 e n. 64/1974).

La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della tutela del vincolo idrogeologico, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra autorizzazione e/o concessione, specie nei riguardi degli obblighi ai fini urbanistici, territoriali, idraulici, paesistici e per la derivazione delle acque pubbliche.

Avverso il presente Provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104), entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**